

Oggetto:	servizi integrati di trasloco, trasporto e facchinaggio, gestione magazzino, carico e scarico di colli, interventi di manovalanza, servizi di montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi, complementi d'arredo e attrezzature in genere e tinteggiatura
Id. pratica	CdC.2022/12/377
Valore:	€ 5.900.037,00 (iva esclusa) così suddivisi: - € 3.371.450,00 (iva 22% esclusa) oltre € 4.580,00 (iva 22% esclusa) per la sicurezza non ribassabili per 48 mesi - € 2.528.587,00 (iva 22% esclusa) oltre € 4.500,00 (iva 22% esclusa) per la sicurezza per eventuale ripetizione ai sensi dell'art. 63, c.5 per 36 mesi
Procedura adottata	procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/16
Determina a contrarre	Delibera n. 808/2021/CdA
Criterio di aggiudicazione	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 d.lgs. 50/2016
Struttura interessata:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Responsabile della Struttura:	Arch. Anna Maria Maggiore – Dirigente – Capo Area Infrastrutture e approvvigionamento
Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P.:	Dott. Stefano Pini – Capo Settore Contratti di Logistica e Servizi
Codice Identificativo Gara - C.I.G.:	9140905170
UOR proponente:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Centrale di Committenza
Dirigente competente:	Arch. Anna Maria Maggiore – Dirigente - Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
UOR – Unità Operativa Responsabile	Area infrastrutture ed Approvvigionamenti- Settore Centrale di Committenza – Ed .U9 – Piano r – Viale dell'Innovazione 10 – Milano – email: centrale.committenza@unimib.it
Referenti pratica	Dott. Andrea Ambrosiano – Tel 02.6448.6069 Dott.ssa Elisabetta Stefanoli– Tel 02.6448.5363

CHIARIMENTI - 1 -

alla data del 05/04/2022

Quesito n. 1

Capitolato art. 3.3 clausola sociale, siamo a chiederVi informazioni circa le figure dell'operatore economico uscente, quantità, livelli, CCNL

Risposta al quesito n. 1

Si riepilogano nella tabella sottostante le informazioni relative alle figure attualmente impiegate nel servizio

	CCNL APPLICATO	LIV	MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO	DATA DI ASSUNZIONE	PART TIME/TEMP O PIENO
1	MULTISERVIZI	3	FACCHINO	INDETERMINATO	04/03/2016	FULL TIME
2	MULTISERVIZI	3	FACCHINO/CAPOSQUADRA	INDETERMINATO	27/05/2016	FULL TIME
3	MULTISERVIZI	2	FACCHINO	INDETERMINATO	06/09/2016	FULL TIME
4	MULTISERVIZI	2	FACCHINO	INDETERMINATO	06/10/2016	FULL TIME
5	MULTISERVIZI	2	FACCHINO	INDETERMINATO	02/09/2019	FULL TIME
6	MULTISERVIZI	2	FACCHINO	DETERMINATO	05/10/2021	FULL TIME

Quesito n. 2

Le attività di tinteggiatura possono essere esternalizzate, oppure concorrono al subappalto?

Risposta al quesito n. 2

Si riepilogano nella tabella sottostante i servizi che possono essere oggetto di subappalto con la percentuale subappaltabile:

n.	Descrizione bene/servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Subappalto	% subappalto
1	Servizi ordinari e straordinari di trasloco e facchinaggio	98392000-7 - Servizi di trasloco	P	NO	NO
2	Servizio di stoccaggio e conservazione beni	63120000-6 - Servizi di magazzinaggi	S	SI	100%

		o e deposito merci			
3	Servizi di tinteggiatura e verniciatura	98390000-3 Altri servizi	S	SI	100%

Quesito n. 3

Subappalto percentuale 40%?

Risposta al quesito n. 3

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2

Quesito n. 4

Capitolato art. 6.1, i termini di pagamento sono 60 gg?

Risposta al quesito n. 4

Ai sensi del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, la trasmissione delle fatture intestate a questa Università dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando il codice IPA 4Q9H82. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni"

Quesito n. 5

DISCIPLINARE- 6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale, requisito lettera f) possesso della certificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nel settore traslochi e facchinaggio, in corso di validità, descritto a p.9, è riportato che tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento secondo le seguenti indicazioni, paragrafo 6.4, p.10 : I requisiti di cui ai punti 6.1 a), 6.2 f), devono essere posseduti da:

a.ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE"

Ma in seguito viene indicato che "i requisiti relativi ai precedenti punti 6.2 b), c), d), e) f), g) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; la mandataria dovrà possedere in misura maggioritaria i requisiti di cui ai punti 6.2 b), d) e f)"

Pertanto si chiedono i seguenti chiarimenti:

La certificazione ISO 9001 deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento o dal raggruppamento nel complesso, in particolare con obbligatorietà di possesso da parte della mandataria?

Risposta al quesito n. 5

Quanto previsto nel punto "i requisiti relativi ai precedenti punti 6.2 b), c), d), e) f), g) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; la mandataria dovrà possedere in misura maggioritaria i requisiti di cui ai punti 6.2 b), d) e f)" è da considerarsi errato nelle parti in cui è indicata la lettera f).

Si conferma che la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento, come previsto dal paragrafo 6.4, p.10: I requisiti di cui ai punti 6.1 a), 6.2 f), devono essere posseduti da: a.ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE". Tuttavia - si specifica - ciò vale solo in caso di raggruppamento di tipo orizzontale. In caso di raggruppamento verticale, la medesima certificazione è richiesta solo in capo al soggetto esecutore della prestazione principale - 98392000-7 - Servizi di trasloco, che dovrà altresì essere individuato come mandataria/capogruppo del r.t.

Quesito n. 6

La certificazione ISO 9001 deve essere nel settore traslochi e facchinaggio per la mandataria, essendo attività principale, e dagli altri componenti rispettivamente per settori di competenza, ovvero stoccaggio/magazzinaggio e tinteggiatura/manutenzione?

Risposta al quesito n. 6

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara: art. 6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera f), possesso della certificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nel settore traslochi e facchinaggio e si rimanda alla risposta al quesito n. 5.

Quesito n. 7

Allegato E DDG Criteri di Valutazione OT-5

In merito alla Tabella di valutazione dell'offerta tecnica punto A.1.: viene descritta la certificazione ISO 18001, tale certificazione è stata sostituita lo scorso anno dalla 45001. Pertanto si chiede conferma dell'assegnazione del punteggio anche alla 45001.

Risposta al quesito n. 7

La norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” pubblicata il 12 marzo 2018, sancisce i requisiti per la progettazione e implementazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) che consente alle organizzazioni di migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ridurre i rischi in ambito lavorativo, migliorare la salute e il benessere dei lavoratori nonché migliorare le performance aziendali. La UNI ISO 45001:2018 ha in effetti sostituito definitivamente la precedente normativa sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, la BS OHSAS 18001:2007, divenendo il primo standard internazionale per il SSL, con decorrenza 11 marzo 2021. Vista la normativa in vigore, si conferma che il punteggio previsto per la certificazione ISO 18001 verrà assegnato alla certificazione ISO 45001.

Quesito n. 8

In merito alla gara in oggetto e ai requisiti di cui al punto 6.2 lettera b) del Disciplinare di gara si richiede quanto segue. La Scrivente società è in possesso del fatturato richiesto per i servizi di carico/scarico e movimento di materiali e facchinaggio presso diverse officine in Italia. Inoltre, la Scrivente, è in possesso del requisito di cui all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi svolgendo diverse attività di trasporto merci e rifiuti per conto terzi.

Si richiede se, per la committente, tali requisiti posseduti dalla Scrivente società sono sufficienti per la partecipazione alla procedura.

Risposta al quesito n. 8

Si ricorda che, come previsto all'art. 17 del Disciplinare di Gara, la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare stesso è di competenza del Seggio di Gara; si chiarisce, in questa sede, che i requisiti di cui all'art. 6.2. del Disciplinare di gara si intendono come requisiti minimi di partecipazione alla procedura, per cui devono essere posseduti tutti, in forma singola o in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane o consorzi stabili.

Quesito n. 9

Nel disciplinare a p.8, punto 6.2, lettera b), per ultimi 5 anni si intende dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2021, o la Stazione Appaltante intende altro periodo?

Risposta al quesito n. 9

L'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che, mentre per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria il periodo da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende gli anni solari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il periodo di riferimento è quello antecedente la data di pubblicazione del bando. Pertanto saranno ritenuti validi solamente i servizi di traslochi e facchinaggio risultanti da fatture emesse con data ricompresa tra il 22/03/2017 e il 22/03/2022 ovvero successiva, purché riferibile a servizi effettivamente svolti nel suddetto arco temporale.

Quesito n. 10

In merito al requisito descritto nel Disciplinare di gara, p. 9, lettera e), attrezzature, le cui caratteristiche sono specificate nel Capitolato art. 2.2.1.1, tali attrezzature devono essere di proprietà dell'operatore economico, singolo o in ATI, oppure possono essere noleggiate?

Risposta al quesito n. 10

All'art. 6.2 lettera e) del Disciplinare di gara è previsto: **“avere a disposizione** le attrezzature aventi le caratteristiche elencate nell'art. ART. 2.2.1.1 ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI PER ATTIVITA' PROGRAMMATE – STP del Capitolato Speciale d'Appalto”. Pertanto non devono essere obbligatoriamente di proprietà dell'operatore economico.

Quesito n. 11

Per quanto riguarda l'avvalimento è possibile avvalersi della certificazione ISO 9001, anche in caso di ATI o di soggetto esterno al raggruppamento?

Risposta al quesito n. 11

Come da consolidata giurisprudenza, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/16 anche per le certificazioni di qualità.

In caso di raggruppamento verticale, si ricorda che la certificazione ISO 9001:2015 è richiesta obbligatoriamente in capo al soggetto esecutore della prestazione principale (CPV 98392000-7 - Servizi di trasloco), il quale dovrà essere individuato come mandataria/capogruppo del r.t. (cfr. risposta al quesito n. 5); si noti che, se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l'impresa ausiliaria se ne priva a favore dell'impresa ausiliata, con la conseguenza che il requisito richiesto dalla *lex specialis* viene a mancare per l'ausiliaria, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13/09/2021 n. 6271).

Quesito n. 12

Come chiaramente indicato nel cap. 10 del disciplinare, è facoltà dell'operatore economico svolgere il sopralluogo secondo le modalità espresse dalla Stazione appaltante. A conclusione del suddetto capitolo, viene però descritta la modalità per sanare la mancata presentazione del certificato di attestazione di presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. Alla luce di ciò possiamo considerare tale descrizione un refuso e pertanto confermare che sia non obbligatoria l'esecuzione del sopralluogo?

Risposta al quesito n. 12

Si conferma che l'esecuzione del sopralluogo non è obbligatoria e che pertanto la modalità per sanare la mancata presentazione del certificato di attestazione di presa visione dei luoghi è da intendersi un refuso.

Quesito n. 13

Nella presente procedura di gara il subappalto è consentito e regolamentato secondo quanto descritto al capitolo 8 nel disciplinare, in cui vengono indicate le specifiche categorie merceologiche per le quali detto subappalto può essere eseguito, ovvero CPV 63120000-6 - Servizi di magazzinaggio e deposito merci e CPV 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione vari.

Essendo l'attività di Servizi di tinteggiatura e verniciatura chiaramente classificata come attività secondaria nel cap. 2 tabella l'oggetto dell'appalto del disciplinare, possiamo pertanto considerare tale attività di Servizi di tinteggiatura e verniciatura, essere compresa nella categoria merceologica CPV 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione vari, e pertanto subappaltabile?

Risposta al quesito n. 13

Si conferma che il servizio di tinteggiatura e verniciatura è subappaltabile. Per quanto riguarda la categoria merceologica (cpv) quella corretta è 98390000-3 Altri servizi; il cpv 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione vari è un refuso.

Quesito n. 14

Il direttore tecnico deve essere necessariamente un solo soggetto o si possono inserire 2 figure professionali e distinte di cui una prettamente presente presso la stazione appaltante con esperienza pluriennale (direttore tecnico servizi), ed una seconda figura con compiti di supervisione (direttore tecnico aziendale area centro nord)

Risposta al quesito n. 14

Ai sensi dell'art. 3.6 "Direttore del Servizio" del Capitolato Speciale d'appalto, il Direttore dei Servizi, figura professionale soddisfacente i requisiti minimi richiesti e quelli eventualmente indicati in offerta tecnica, è impegnato in modo continuativo in situ presso la stazione appaltante dalle ore 08.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.

Solo in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso (ad esempio in caso di malattia) le relative funzioni saranno immediatamente svolte dal/i capo squadra.

Quesito n. 15

In riferimento al disciplinare punto 6 lettera d) viene indicato che il direttore tecnico possa svolgere tale incarico anche con contratto di collaboratore autonomo, si chiede conferma che tale contratto possa avere decorrenza in concomitanza con l'inizio dell'appalto, previa disponibilità rilasciata dallo stesso.

Risposta al quesito n. 15

Il requisito richiesto deve essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta. Pertanto è consentito che il contratto possa avere decorrenza in concomitanza con l'inizio dell'appalto, ma lo stesso deve risultare già Il Responsabile Unico del procedimento

Dott. Stefano Pini
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]
sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta.

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC FA7DF0C6725037507617905B69E8EFE305247B473114C123B7D1AD3407BA3A34

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: STEFANO PINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0029398/22

Data Protocollo 05/04/2022

AOO AMM. CENTRALE

UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO FN0MM-87159

PASSWORD bFwCE

DATA SCADENZA 05-04-2023